

Comune di Zanè (VI)

Revisore Unico

PARERE DEL REVISORE UNICO IN MERITO AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E DEI RESIDUI PASSIVI AI FINI DEL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.

Il sottoscritto Dott. Andrea Burlini , Revisore Unico del Comune di Zanè (VI), nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 12 dicembre 2017, con decorrenza dal 22 dicembre 2017;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ex art. 228 comma 3 D.lgs. 267/2000 e art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011.

Tenuto conto che

- a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione degli accertamenti ed impegni:

«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del



fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Preso atto della documentazione in via istruttoria e degli allegati alla proposta di deliberazione che sono stati esaminati nella riunione ordinaria;

Considerato che si rende conseguentemente necessario provvedere a variare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire l'adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato 2017 derivante dalle operazioni di reimputazione delle spese non esigibili alla data del 31/12/2017, nonché di variare gli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31/12/2017 ed il correlato adeguamento del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

Considerato che le variazioni sopra elencate non vengono ad alterare gli Equilibri di Bilancio ai sensi degli art. 162 e 171 del TUEL;

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 ex art. 228 comma 3 D.lgs. 267/2000 e art.3 comma 4 D.Lgs 118/2011."

Zanè (VI), 1 Marzo 2018

Il Revisore Unico

Dott. Andrea Burlini

